

numero			Bellinzona
4796	fr	1	9 novembre 2016
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 81443 20 fax +41 91 81444 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Egregio signor Consigliere federale  
Ueli Maurer  
Direttore del Dipartimento federale  
delle finanze  
Bundesgasse 3  
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:  
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

### **Procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamenti di gruppo)**

Egregio Signor Consigliere federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per l'opportunità che ci viene offerta, con la presente ci permettiamo di formulare le nostre osservazioni in merito.

Le finalità della modifica oggetto di consultazione sono, a nostro avviso, da valutare in un'accezione positiva.

Secondo il diritto vigente, l'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto in particolare gli interessi, le rendite, le partecipazioni agli utili e tutti gli altri redditi da obbligazioni emesse da una persona domiciliata in Svizzera e da averi clienti presso banche e casse di risparmio svizzere. Il concetto di "obbligazione" ai fini dell'imposta preventiva ha un significato più ampio rispetto alla definizione prevista nelle norme sui titoli di credito e nel settore commerciale e bancario.

Secondo l'attuale disposizione dell'art. 14a dell'ordinanza sull'imposta preventiva (Oiprev), non sono considerati né obbligazioni né averi clienti, gli averi tra società di un gruppo, qualora i conti delle società siano integralmente consolidati in un conto di gruppo conformemente agli standard contabili riconosciuti. Questa disposizione non si applica quando una società svizzera di un gruppo garantisce un'obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo.

L'imposta preventiva del 35% - nel raffronto internazionale - rappresenta un ostacolo, se considerata nel contesto delle cosiddette attività di finanziamento esterno al gruppo mediante l'emissione di obbligazioni. Generalmente i gruppi svizzeri cercano di eludere gli effetti dell'imposta emettendo l'obbligazione, garantita dalla società madre svizzera, tramite una società estera del gruppo (con sede in un paese che non prevede la riscossione di un'imposta alla fonte su interessi da obbligazione).

Anche le attività di finanziamento interne al gruppo sono ostacolate dall'imposta preventiva, esse vengono - di regola - svolte all'estero o in stabilimenti d'impresa svizzeri non assoggettati all'imposta preventiva.

Queste funzioni di finanziamento sono ora a rischio, da un lato a causa delle nuove direttive BEPS che prevedono requisiti più severi riguardanti la sostanza minima richiesta per questi veicoli societari, dall'altro per le nuove direttive in materia di prezzi di trasferimento e per il cosiddetto "country-by-country reporting".

Questa situazione si configura svantaggiosa ed insoddisfacente per la Svizzera poiché i gruppi svizzeri sostengono costi per la gestione di queste strutture estere, ma il valore aggiunto di queste iniziative non si colloca sul nostro territorio.

Le misure d'intervento proposte dal Consiglio federale per sanare questa situazione prevedono:

- la possibilità per una società svizzera di un gruppo, che garantisce un'obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo, di ricevere dei fondi dalla società estera, senza conseguenze ai fini dell'imposta preventiva, purché la loro ricezione non superi l'ammontare del capitale proprio della società estera (art. 14a cpv. 3 N-OIPrev);
- l'estensione, anche alle società con conti parzialmente consolidati, della cerchia delle società appartenenti ad un gruppo, oltre alle attuali società con conti annuali integralmente consolidati in un conto di gruppo (art. 14a cpv. 2 N-OIPrev)

La misura proposta migliora le condizioni quadro in ambito fiscale per il finanziamento interno dei gruppi svizzeri. Ne consente inoltre la gestione della tesoreria a condizioni competitive sul piano internazionale, oltre a rafforzare l'attrattività della piazza economica elvetica in relazione alle future direttive del progetto BEPS.

Tenuto conto di tutto quanto sopra e considerando che il progetto rafforza l'insediamento di funzioni importanti e la creazione di valore aggiunto in Svizzera, lo scrivente Consiglio di Stato sostiene la proposta di modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva (finanziamento di gruppi).

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo a sua totale disposizione.

Vogliate gradire, egregio signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni ([dfc-dc@ti.ch](mailto:dfc-dc@ti.ch))

Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))

Pubblicazione in internet